

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza è destinata all'assicurazione dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione della tua abitazione principale e saltuaria e ai fatti della vita privata. La polizza prevede anche il rimborso delle spese che sostieni per la tutela dei tuoi diritti, nell'ambito della vita privata, in fase stragiudiziale e giudiziale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile conduzione dei locali dell'abitazione (R.C. Conduzione):** sei assicurato, unitamente alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione della tua abitazione principale e saltuaria. La garanzia vale anche per:
 - la responsabilità civile che ti possa derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
 - la conduzione della tua abitazione sia principale che saltuaria. Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui, quale condomino devi rispondere in proprio, quanto la quota di cui devi rispondere per i danni a carico della proprietà comune;
 - i lavori di manutenzione ordinaria dei locali, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.
- ✓ **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** sei assicurato per le somme che sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per:
 - gli infortuni sofferti dai tuoi dipendenti, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e addetti alle attività per le quali è prestata la garanzia;
 - i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai tuoi dipendenti per morte e per lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore all'11%;
 - l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
 La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
- ✓ Sei inoltre assicurato per i sinistri dai quali derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime delle persone che non sono alle tue dipendenze (per le quali sei esentato dagli obblighi contributivi di legge) e che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari. La garanzia è prestata entro i massimali stabiliti per la R.C.O.
- ✓ L'assicurazione si estende infine alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con te, per fatto dei tuoi figli minori affidati loro temporaneamente.
- ✓ **Massimali:** l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e anno assicurativo.

R.C.	MASSIMALI
Responsabilità civile conduzione dei locali dell'abitazione (R.C. Conduzione)	
Per sinistro:	1.000.000,00 €
con il limite per persona di:	1.000.000,00 €
con il limite per danni a cose di:	1.000.000,00 €
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	
Per sinistro:	1.000.000,00 €
con il limite per persona di:	500.000,00 €

- ✓ **Responsabilità civile della famiglia (R.C. Famiglia):** sei assicurato, unitamente alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata. La garanzia vale anche per:
 - la responsabilità civile che ti possa derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere;
 - la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
 - l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali devi rispondere per le somme che le imprese stesse pagano al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
 - la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
 - la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella, di animali domestici (esclusi i cani) e animali da cortile, anche in consegna temporanea presso terzi, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
 - la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
 - la pratica di sport (comprese gare non professionistiche) e le attività del tempo libero (es. bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio etc...);
 - la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
 - l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande;
 - i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
- ✓ **Massimali:** l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e anno assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per la garanzia Responsabilità civile, sono esclusi i danni:
 - alle cose che hai in consegna, custodia o detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (es: gas, luce, acqua telefono, ecc.) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
 - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione;
 - derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
 - derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
 - da committenza di lavori di straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze.
- ✗ La Garanzia Tutela legale famiglia non è prestata per:
 - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni (fatto salvo quanto indicato al paragrafo “Che cosa è assicurato?”);
 - controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto al paragrafo “Che cosa è assicurato?” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
 - controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
 - controversie relative o comunque connesse ad immobili che non occupi o che non sono identificati;
 - le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analogo certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
 - controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
 - fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
 - controversie relative a cariche sociali da te rivestite, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
 - controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non è operante se, al momento del sinistro, non sei in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
- ! Limitatamente agli infortuni subiti dagli addetti occasionali a servizi domestici, il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente questa estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
- ! Per la proprietà dei cani, la garanzia Responsabilità civile della famiglia (R.C. Famiglia) è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti. La garanzia prevede l'applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro, elevabile a Euro 500,00 per sinistro nel caso in cui il danno derivi da cani che non hanno, ove prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici.
- ! Nell'R.C. Famiglia per i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo risarcibile per ogni sinistro.
- ! Per la garanzia R.C.O. è prevista una franchigia sull'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della “tabella INAIL”.
- ! Per la garanzia Responsabilità civile, non sono considerati terzi:
 - a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente;
 - b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.
 Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non vivono con te e se abitano in unità immobiliari distinte all'interno dello stesso fabbricato.
- ! Per la garanzia Tutela legale della famiglia:
 - in caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata a favore della persona il cui nominativo è riportato sul modulo di adesione.
 - Europ Assistance non paga: multe, ammende o sanzioni di denaro in genere, spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale), spese di trasferta, spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere, spese collegate alla sorveglianza di cose.
 - La copertura per quanto attiene alla separazione consensuale, viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale. Non può essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.
 - Per quanto attiene l'ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza di contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la

R.C.	MASSIMALI
Responsabilità civile della famiglia (R.C. Famiglia)	
Per sinistro:	1.000.000,00 €
con il limite per persona di:	1.000.000,00 €
con il limite per danni a cose di:	1.000.000,00 €

✓ **Tutela legale della famiglia:** in caso di sinistro avvenuto nella tua vita privata, Europ Assistance, fino ad un massimo Euro 20.000,00 per sinistro e senza limite per anno ti rimborsa:

- le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo;
 - le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite;
 - le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d'Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello della tua residenza;
 - le spese per Investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti;
 - le eventuali spese dell'Avvocato dell'avversario, nel caso caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance;
 - le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio quando il giudice decide che è necessaria la sua attività;
 - le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance;
 - le spese di giustizia;
 - le spese dell'arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate;
 - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non possono essere recuperate dall'avversario che ha perso la causa.
 - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad massimo di Euro 500,00.
- Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia sono:
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo o in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
 - la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare;
 - le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza e da te occupati (n. 1 unità abitativa a tuo uso esclusivo);
 - sostenere controversie relative a diritti reali;
 - il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili, e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio;
 - l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto;
 - l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

- Se il sinistro deriva da un contratto, un accordo o un patto, Europ Assistance non paga il sinistro se lo stesso avviene prima che siano trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza.
 - La garanzia non agisce su liti che derivano da contratti quando l'Assicurato ha già inviato disdetta oppure quando è stata chiesta la modifica del contratto stesso. Europ Assistance considera come unico sinistro:
 - le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o sono collegate a questa;
 - indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità di cui devi rispondere davanti al TAR che coinvolgono una o più persone assicurate ma dovute al medesimo fatto o accadimento;
 - nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo.
- In tutti questi casi, Europ Assistance copre tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale viene diviso tra loro, senza considerare il numero degli Assicurati e le spese che ognuno di loro ha avuto.

! Per la garanzia Responsabilità civile sono inoltre esclusi i danni:

- da furto;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da amianto e da campi elettromagnetici;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle tue cose o di quelle da te detenute;
- imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative.

! Per la garanzia R.C.O. sono inoltre escluse le malattie professionali.

! Per la garanzia R.C. Famiglia sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
- da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore fatta eccezione per quelli previsti nella sezione "Che cosa è assicurato?" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
- da proprietà e uso di natanti a motore e di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
- da R.C.O. e da fatto dei prestatori di lavoro (es. badanti, baby sitter, ecc.) durante lo svolgimento delle loro mansioni.

! La Garanzia Tutela legale della famiglia non è inoltre prestata per:

- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- controversie derivanti da tuo fatto doloso;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- controversie di valore inferiore a Euro 250,00 e controversie contrattuali con Europ Assistance.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia R.C. conduzione dei locali dell'abitazione è valida per l'abitazione ubicata in Italia.
- ✓ La garanzia R.C. della Famiglia è valida in tutto il mondo.
- ✓ La garanzia Tutela legale della famiglia vale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio di adesione viene da te pagato ad Europ Assistance per il tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata e in un'unica soluzione. Tale importo, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A. I rinnovi successivi avvengono con addebito diretto del premio sul conto corrente comunicato al momento dell'adesione.

Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data di attivazione del contratto di finanziamento per una durata che va da 12 a 36 mesi. Alla scadenza del periodo di copertura riportato sul modulo di adesione, la polizza si rinnova di anno in anno, salvo disdetta scritta inviata da te o da Europ Assistance.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A., per il tramite del Broker presso il quale è intermediata la stessa, una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: " db Tutela - Mod. 17263 "

Data redazione/ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	Responsabilità civile della conduzione dei locali dell'abitazione (obbligatoria) In caso di sinistro dovrai inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto la possibilità. Puoi effettuare la denuncia: - accedendo al portale http://sinistronline.europassistance.it e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistro) oppure - contatta BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; email supportodb@brokeronline.it tel 848.78.13.13.
---------------------------------------	------------------------------	--

		<p style="text-align: center;">Responsabilità civile della famiglia (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro dovrai inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto la possibilità. Puoi effettuare la denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistro <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - contatta BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; email supportodb@brokeronline.it tel 848.78.13.13. <p style="text-align: center;">Tutela Legale (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro dovrai inviare una denuncia nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto la conoscenza. Puoi effettuare la denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. Uff. Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Milano, P.zza Trento 8 – fax 02.58.38.42.10, numero verde 800.085.820 <p>e trasmetti copia a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; email supportodb@brokeronline.it tel 848.78.13.13.
	<p>Assistenza Diretta/ in convenzione:</p>	<p style="text-align: center;">Responsabilità civile della conduzione dei locali dell’abitazione (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p> <p style="text-align: center;">Responsabilità civile della famiglia (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p> <p style="text-align: center;">Tutela Legale (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese:</p>	<p style="text-align: center;">Responsabilità civile della conduzione dei locali dell’abitazione (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p style="text-align: center;">Responsabilità civile della famiglia (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p style="text-align: center;">Tutela Legale (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione:</p>	<p style="text-align: center;">Responsabilità civile della conduzione dei locali dell’abitazione (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p style="text-align: center;">Responsabilità civile della famiglia (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p>

	<p>Tutela Legale (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Obblighi dell'impresa	<p>Responsabilità civile della conduzione dei locali dell'abitazione (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.</p> <p>Responsabilità civile della famiglia (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.</p> <p>Tutela Legale (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio viene da te pagato ad Europ Assistance per il tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata e in un'unica soluzione. Tale importo, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A. I rinnovi successivi avvengono con addebito diretto del premio sul conto corrente comunicato al momento dell'adesione.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p> <p>Decreto Bersani</p> <p>Se hai una polizza con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dalla polizza unicamente dopo che sia trascorso il quinquennio, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall'anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua</p>
--	--

	<p>comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p> <p>Decreto Bersani</p> <p>Se hai una polizza con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dalla polizza unicamente dopo che sia trascorso il quinquennio, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall'anno successivo.</p> <p>Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborsò"



A chi è rivolto questo prodotto?

Privato che ha interesse alla protezione del proprio patrimonio in caso di danni cagionati o subiti per fatti inerenti la vita privata, la proprietà e la conduzione dell'abitazione.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 24,08%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.</p>
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria , è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei</p>

danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Condizioni di assicurazione relative alla Polizza n. 35864Q stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con Europ Assistance Italia S.p.A.

Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento:
Mod. 17263 - Ed. 01/01/2019 DB Tutela

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTENZA ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali. Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti **finalità assicurative**:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche; i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati **processi decisionali automatizzati** che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le **finalità assicurative** e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le **finalità assicurative** Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo...) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, 20126, Piazza del Calendario n. 3 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n° 01340740156.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art.1910 del C.C. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

A tal fine è obbligo dell'Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dagli artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO".

In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l'obbligo dell'Assicurato di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui agli artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO". Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.9. PREMIO

9.1 L'Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del seguente premio lordo pro-capite in base alla durata prescelta dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

durata (mesi)	Responsabilità civile (ramo 13)	Tutela legale (ramo 17)	Premio totale
12	€ 121,68 di cui € 22,15 per imposte	€ 112,32 di cui € 19,68 per imposte	€ 234,00 di cui € 41,83 per imposte
24	€ 243,36 di cui € 44,29 per imposte	€ 224,64 di cui € 39,37 per imposte	€ 468,00 di cui € 83,66 per imposte
36	€ 346,84 di cui € 63,13 per imposte	€ 320,16 di cui € 56,11 per imposte	€ 667,00 di cui € 119,24 per imposte

9.2 Qualora, alla scadenza riportata sul Modulo di Adesione, la polizza fosse rinnovata di anno in anno, l'Assicurato autorizza Europ Assistance all'addebito sul conto corrente comunicato al momento dell'adesione del premio annuo lordo pro-capite di Euro 234,00 di cui imposte Euro 41,83 frazionato in dodici rate mensili di Euro 19,50 ciascuna (di cui imposte Euro 3,49), così ripartite:

- Responsabilità Civile (R13): Euro 10,14 di cui imposte Euro 1,85;
- Tutela Legale (R17): Euro 9,36 di cui imposte Euro 1,64.

Se l'Assicurato non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo.

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1901 comma 3 C.C., se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art.10. "DEROGA ART. 1899 C.C."

Qualora al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato scelga di aderire alla Polizza avente durata pari a 24 mesi, in deroga a quanto stabilito all'Art. 1899 C.C., avrà facoltà di recedere annualmente dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio Gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all'Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.

Art.11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.13. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.14. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

La Polizza nei confronti di ogni Assicurato si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione e decorre dalla data di attivazione del contratto di finanziamento con durata pari a quella riportata sul modulo medesimo, salvo quanto stabilito nell'art. "Deroga art. 1899 C.C.", per polizze di durata pari a 24 mesi.

Alla scadenza del periodo di copertura del programma assicurativo riportato sul Modulo di Adesione, la Polizza si potrà rinnovare di anno in anno con addebito del relativo premio sul conto corrente indicato sul modulo stesso, salvo disdetta scritta inviata dall'Assicurato o da Europ Assistance, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza. Qualora l'Assicurato intenda avvalersi della facoltà di recedere dalla Polizza dovrà darne comunicazione ad Europ Assistance per il tramite del Broker presso il quale è intermedia la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona).

Art.15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per la finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'Informativa."

SEZIONE I - ASSICURAZIONE R.C. CONDUZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Abitazione principale: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Abitazione saltuaria: l'abitazione ove l'Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.16. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- > La persona fisica, residente in Italia, Cliente della Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di adesione.

Art.17. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

17.1 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE (R.C. CONDUZIONE)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all'art. "Determinazione del massimale", di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale. L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale per:

- gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radiotelevisive, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;

- la committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, **esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.**

17.2 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente **non inferiore all'11%** calcolata sulla base della "tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000;

nei limiti dei massimali indicati all'art. "Determinazione del massimale".

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

17.3 INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. "PERSONE NON CONSIDERATE TERZI" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che **il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione per Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).**

17.4 MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

Art.18. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per l'abitazione ubicata in Italia.

Art.19. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- da furto;**
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;**
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DI 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal decreto stesso;**
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;**
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
- da amianto;**
- da campi elettromagnetici;**
- alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;**
- imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;**

Relativamente alla garanzia R.C. Conduzione dei locali dell'abitazione principale o saltuaria sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;**
- da committenza di lavori di straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze.**

Relativamente alla garanzia R.C.O. sono inoltre escluse:

- le malattie professionali.**

Art.20. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, dovrà effettuare, **entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 C.C., una denuncia - **accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it>** seguendo le istruzioni (oppure **accedendo direttamente al sito www.europassistance.it** sezione sinistri)

oppure **dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C." - o tramite il Broker presso il quale è intermedia la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.21. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, **il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

Art.22. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.23. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;**
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.**

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

Art.24. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e per anno assicurativo.

R. C.	massimali
Responsabilità Civile Conduzione dei locali dell'abitazione (R.C. conduzione)	
Per sinistro:	€ 1.000.000,00
con il limite per persona di:	€ 1.000.000,00
con il limite per danni a cose di:	€ 1.000.000,00
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	
Per sinistro:	€ 1.000.000,00
con il limite per persona di:	€ 500.000,00

SEZIONE II – ASSICURAZIONE R.C. DEL CAPOFAMIGLIA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.25. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- La persona fisica, residente in Italia, Cliente della Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di adesione.

Art.26. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA (R.C. FAMIGLIA)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all'art. "Determinazione del massimale", di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, **esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.**

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

La garanzia vale inoltre per:

- la proprietà e l'uso di veicoli, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (**escluso i cani**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
- la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività, con applicazione di una **franchigia di Euro 150,00 per sinistro.** La garanzia è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti; qualora il danno derivi da cani che non abbiano, ove prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, **la franchigia assoluta si intenderà elevata ad Euro 500,00 per sinistro;**
- la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso **esclusi i danni ai modelli;** le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande. L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il **limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro**, ai danni derivanti da:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art.27. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo.

Art.28. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- da furto;**
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;**

- c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- d) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- f) da amianto;
- g) da campi elettromagnetici;
- h) alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- i) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
- j) derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- k) da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
- l) da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
- m) da proprietà e uso di natanti a motore;
- n) da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
- o) da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.);
- p) da fatto dei prestatori di lavoro (adetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri) durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- q) da committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze;
- r) imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative.

Art.29. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure
dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C." - o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail:supportod@brokeronline.it; tel 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.30. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art.31. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.32. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
 - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;
- Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

Art.33. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e per anno assicurativo.

R. C.	massimali
Responsabilità Civile della Famiglia (R. C. Famiglia)	
Per sinistro:	€ 1.000.000,00
con il limite per persona di:	€ 1.000.000,00
con il limite per danni a cose di:	€ 1.000.000,00

SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.34. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- la persona fisica, residente in Italia, Cliente della Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Cliente della Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione.

Art.35. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale indicato all'art. "Determinazione del massimale", assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoiazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusioni di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusioni di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusioni di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" (lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" (lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusioni di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art.36. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese di trasferta.

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art.37. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
4. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (**massimo 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell'Assicurato**);
6. sostenere controversie relative a diritti reali;
7. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.
 - a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di Garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La Garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza.
 - b. Per l'ottenimento del divorzio, la Garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
8. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto;
9. istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.

Art.38. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia.

Art.39. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Prestitazioni garantite", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a) **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- b) **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
- c) **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni (fatto salvo quanto indicato all'art. "Prestitazioni garantite", punto 7);**
- d) **controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Articolo "Prestitazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- e) **controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
- f) **controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza;**
- g) **per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;**
- h) **controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
- i) **fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**
- j) **controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
- k) **controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;**
- l) **controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**
- m) **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- n) **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- o) **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Articolo "Prestitazioni garantite".**

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art.40. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
- Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dall'Assicurato o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno degli Assicurati.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;**
- **le imputazioni penali per reato continuato.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.41. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza**, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820, trasmettendone copia al Broker (**BROKER ONLINE Servizi Assicurativi** – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art.42. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art.43. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art.44. RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Art.45. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale, per sinistro illimitato per anno, di Euro 20.000,00.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.06.97.43 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.